



# COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### V<sup>a</sup> SEZIONE

**Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori**

### RIUNIONE MERCOLEDÌ 18 MARZO 2009

- 1) **Deferimento del PROCURATORE FEDERALE**  
a carico dell'Agente di Calciatori Sig. PASQUALIN Claudio per violazione dell'art. 1 C.G.S. per esser acceduto nei luoghi di svolgimento del calcio-mercato 2007/08 (27-31 agosto 2007 - Hotel Quark di Milano), nonostante la sospensione della licenza di Agente di Calciatori

La C.G.F., visto il deferimento, esaminati gli atti:  
- **INFLIGGE** all'Agente di Calciatori signor Pasqualin Claudio la sanzione della sospensione di mesi 3 a decorrere dalla revoca della sospensione in atto e comunque dalla nuova iscrizione all'Albo Agenti di Calciatori.
- 2) **Reclamo Sig.ra COLASANTI Oriana, unitamente al figlio ZACCHINO Tiziano, nato il 23.6.1990**  
avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere l'annullamento del tesseramento dello stesso in favore dell'A.S. Virtus Cisterna (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 37 comma 4 C.G.S., annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti all'Organo di prima istanza per l'esame del merito.
- 3) **Reclamo Sig.ra COLASANTI Oriana, unitamente al figlio ZACCHINO Corrado, nato il 23.6.1990**  
avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere l'annullamento del tesseramento dello stesso in favore dell'A.S. Virtus Cisterna (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 37 comma 4 C.G.S., annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti all'Organo di prima istanza per l'esame del merito.

**4) Deferimento del PROCURATORE FEDERALE**

a carico dell'Agente di Calciatori Sig. ALLEGRINI Giovanni, per rispondere della violazione degli artt. 3, commi 1, 2 e 4 e dell'art. 12 del Regolamento Agenti

La C.G.F. vista l'istanza di patteggiamento formulata dalle parti, ai sensi dell'art. 23 C.G.S., ritenutane la congruità, dispone l'applicazione della sanzione della sospensione di mesi 2 e giorni 20. Dichiara estinto il procedimento.

**5) Deferimento PROCURATORE FEDERALE**

a carico degli Agenti di Calciatori:

1) Sig. CONTI Paolo

2) Sig. CONTI Carlo

per rispondere entrambi delle violazioni, di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., e degli artt. 3, comma 4 e 15 e art. 4 comma 3 del Regolamento Agenti

La C.G.F., visto il deferimento, esaminati gli atti:

- **PROSCIOLIE** i sigg. Conti Paolo e Conti Carlo dal capo di incolpazione di cui al punto b) dell'atto di deferimento;
- **INFLIGGE** ai sigg. Conti Paolo e Conti Carlo la sanzione della "deplorazione" in ordine al capo di incolpazione di cui al punto c) dell'atto di deferimento, per violazione dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Agenti Calciatori.